



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"
ad indirizzo musicale - Ambito 20
Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230
Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.: 80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R
E-mail: paic862005@istruzione.it PEC: paic862005@pec.istruzione.it
Sito Web: <http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it>

- A tutti i genitori degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Montelepre e Giardinello
- Al DSGA
- Al sito web

Circolare n. 92

Oggetto: Attuazione della legge 159/23 del Decreto CAIVANO Art 12- Misure Urgenti di contrasto giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità giovanile.

In seguito all'adesione all'osservatorio Scolastico sulla dispersione scolastica con sede a Partinico, ambito territoriale di Palermo, con delibera del collegio docenti del 24/06/2024, si comunicano le nuove disposizioni organizzative di segnalazione a seguito dell'entrata in vigore della Legge 159/2023, meglio conosciuta come Decreto Caivano, che all'art. 12 dà disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico affermando:

*"...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che **sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".*

Appare, inoltre, utile ricordare che è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (ossia: evasione NON SI PRESENTA FIN DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA e abbandono: DOPO UN PERIODO DI FREQUENZA NON RITORNA A SCUOLA) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate (oltre 1/4 del monte) del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire

elusione dell'obbligo scolastico, cioè il mancato raggiungimento dei 10 anni di scrutinio, compiuti i 16 anni.

Si ricorda che per la scuola secondaria di 1° grado (**D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89**) il monte ore annuo è di ore **990**, e che il limite in ore di assenza consentito è di $\frac{1}{4}$ dello stesso monte ore (corrispondente a circa **247** ore per la scuola secondaria di 1° Grado).

Si informa altresì che i criteri di deroga ai limiti massimi delle assenze annuali stabilite dal collegio dei docenti sono i seguenti:

Deroghe assenze:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN
- Terapie e/o cure programmate
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)
- Ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e di dimissione
- Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Le F. S Area 3

Prof.ssa Maria Clara Franco

Prof.ssa Roberta Bizzoca

Insegnante Giuseppa Mazzola

Il Dirigente Scolastico,

Dott. Vincenzo Salvia

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*